

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.

INDICE

- Art 1. Finalità
- Art 2. Funzioni
- Art 3. Informazione sull'esistenza di telecamere
- Art 4. Autorizzazione per l'accesso della strumentazione
- Art 5. Rispetto della privacy
- Art 6. Limiti alla registrazione delle sedute
- Art 7. Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art 8. Norma di rinvio
- Art 9. Sanzioni
- Art. 10. Entrata in vigore

Art 1. (Finalità)

Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio comunale che saranno effettuate da soggetto preventivamente autorizzato o direttamente dal Comune di San Giovanni in Marignano tramite personale interno o incaricato.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art 2. (Funzioni)

Il Comune di San Giovanni in Marignano, in attuazione dello Statuto attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art 3. (Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio informa preventivamente tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art 4. (Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.

A Tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

Il Presidente del Consiglio rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione fornita avrà una validità massima annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate,

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art 5. (Rispetto della Privacy)

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art 6. (Limiti alla registrazione delle sedute)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad

oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costruire la categoria dei dati " giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le Riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.

E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art 7. (Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web, con modalità che impediscano di scaricare i files.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

Le riprese effettuate devono essere diffuse in versione integrale, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente. E' consentita la sola suddivisione del video nei punti all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 9.

Art 8 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento comunale in materia di tutela della privacy e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art 9 (Sanzioni)

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione.

Art 10 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.